



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI E VIABILITA'

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA'

SETTORE DEMANIO MARITTIMO-NAVIGAZIONE-PORTI-AEROPORTI-OPERE MARITTIME

P.Iva 80011990639

Registro Concessioni n. 51

Rep n. 859

Anno 2013

concessione suppletiva

IL DIRIGENTE DI AREA

VISTA l'istanza acquisita al protocollo del Settore n. 0404601 del 06/06/2013 con la quale la Soc. P.T.C. Porto Turistico Capri S.p.a., con sede in Capri piazza Umberto I° n° 9 c/o casa Comunale, Partita IVA n° 06118920633, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Sig. Lauro Salvatore nato a Capri (NA) il 21/11/1958 e domiciliato in via Palazzo a mare, n°34 del Comune di Capri C.F. LRASVT58S21B696O, nella titolarità della concessione demaniale marittima 96/11, integrata e modificata dalla c.d.m. 17/13, con scadenza al 31/12/2014 per una superficie complessiva di mq. 54.630,00, ricadente nel Porto di Capri del Comune di Capri, allo scopo utilizzare i beni pertinenziali e le strutture consistenti il Porto Turistico di Capri, ha chiesto di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. alla variazione della concessione summenzionata con le modalità di seguito indicate:

- utilizzare, temporaneamente fino alla rimozione delle cause di inutilizzazione degli spazi sottostanti il costone, l'area retrostante la zona lavaggio carene per l'attività di rimessaggio e stazionamento;
- destinare gli specchi acquei (indicati con le sigle SP03 e SP04 nell'allegato n°2 alla concessione demaniale marittima n. 17/13), aventi una superficie complessiva di mq. 2.810,00, al posizionamento oltre che di corpi morti e catenarie, anche per attività di ormeggio, come da documentazione allegata all'istanza;

VISTO

- la nota dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri prot. n°02.02.02/1777 del 27/07/2012, relativa al parere per il rilascio della c.d.m. 17/13;
- il parere favorevole dell'Ufficio Circondariale Marittimo prot. n°02.01.06/4000 del 28/05/2013 acquisita al prot. del Settore al n°0423113 del 13/06/2013;

VISTI

- gli artt. 30 e 36, r.d. 30/03/42, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione) e l'art. 8 e 24, d.P.R. 15/02/52, n. 328 (c.d. Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);
- la l. 15/03/97, n. 59, nella parte relativa alle competenze sul demanio marittimo;
- gli artt. 3, comma 7, e 105, comma 2, lett. I), d.lgs. 31/03/1998, n. 112;
- il d.l. 5/10/93, n. 400, convertito dalla l. 04/12/93, n. 494;
- il d.i. 19 luglio 1989, la l. 296 del 27/12/2006 e d.i. n. 595 del 15/11/1995;
- l'art. 8, l.r. 28/01/72, n. 1;
- la l. 16/03/01 n. 88;
- l'art. 13, l. 08/07/03, n. 172;
- la delibera di G.R.C. 19/03/2010 n. 299
- la delibera di G.R.C. 19/06/2008, n. 1047;
- la delibera di G.R.C. 30/09/2004, n. 1806;
- la delibera di G.R.C. 17/05/2002, n. 2000;
- la delibera di G.R.C. 03/06/2000, n. 3466;
- il decreto dirigenziale n. 133/10 del 05.10.10 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania - n. 67 del 11 Ottobre 2010;
- il decreto dirigenziale n. 12 del 06 Marzo 2008 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 13 del 31 Marzo 2008;
- l'esito favorevole dell'istruttoria per l'accertamento della regolarità amministrativa agli atti d'ufficio.

Per i motivi precedentemente esposti e che qui si intendono riportati per farne parte integrante del presente atto:

CONCEDE

alla Soc. P.T.C. Porto Turistico Capri S.p.a., con la quale la Soc. P.T.C. Porto Turistico Capri S.p.a., con sede in Capri piazza Umberto I° n° 9 c/o casa Comunale, Partita IVA n° 06118920633, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Sig. Lauro Salvatore nato a Capri (NA) il 21/11/1958 e domiciliato in via Palazzo a mare, n° 34 del Comune di Capri C.F. LRASVT58S21B696O, che accetta, nella titolarità della concessione demaniale marittima n. 96/2011, integrata e modificata dalla n. 17/03, nel Porto di Capri del Comune di Capri:

la variazione della concessione demaniale marittima summenzionata con le modalità di seguito indicate:

- utilizzare, temporaneamente fino alla rimozione delle cause di inutilizzazione degli spazi sottostanti il costone, l'area retrostante la zona lavaggio carene per l'attività di rimessaggio e stazionamento;
- destinare gli specchi acquei (indicati con le sigle SP03 e SP04 nell'allegato n°2 alla concessione demaniale marittima n. 17/13), aventi una superficie complessiva di mq. 2.810,00, al posizionamento oltre che di corpi morti e catenarie, anche per attività di ormeggio;

così come riportato negli elaborati n. 3 (tre), controfirmati dalle parti, vidimati con timbro del Settore e allegati al presente atto per formarne parte integrante:

allegato 1 relazione tecnica asseverata;

allegato 2 planimetria di dettaglio "Schema Catenarie e Piano di Ormeggio";

allegato 3 elaborato tecnico;

Per effetto di detta variazione l'oggetto della concessione demaniale marittima n° 96/11 resta così definito:

superficie complessiva di mq. **54.630,00** di cui:

- mq. **13.200,00** di aree pertinenza (banchine, moli etc.)
- mq. **760,00** are coperte con opere di facile rimozione;
- mq. **290,00** di aree a terra coperte con opere di difficile rimozione;
- mq. **2.830,00** di aree a terra scoperte;
- mq. **36.350,00** di specchi acquei liberi per manovre ed ormeggi;
- mq. **1.200,00** di specchi acquei occupati da impianti facile rimozione (pontili, tavolati, etc.);

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio marittimo, integra e modifica la concessione demaniale marittima n. 96/11 del 06/07/2011, con decorrenza dalla data del rilascio del presente atto fino al 31/12/2014.

Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni specificate nella richiamata concessione demaniale marittima n. 96/11, integrata e modificata dalla n. 17/13, nonché quanto previsto nel successivo articolato.

Art. 1

Utilizzo e rinnovo

1. La validità della presente concessione è subordinata al corretto esercizio della concessione demaniale marittima n. 96 del 06/07/2011, cui afferisce, e all'esatto adempimento di tutti gli obblighi in essa contenuti, cui si rinvia.
2. La presente concessione, integrando e modificando la concessione demaniale marittima n. 96/11, cui afferisce seguirà tutte le vicende ad essa relative.
3. In caso di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 96/11, quest'ultima sarà integrata con l'oggetto del presente atto.
4. Il concessionario deve gestire direttamente la concessione e non può farsi sostituire da altri.
5. Senza specifica autorizzazione da parte del concedente, il concessionario non potrà eccedere i limiti di area assegnata, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate.

Art. 2

Oneri e responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente dell'esatto adempimento degli oneri e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

24. Il concessionario dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa e/o nei beni pertinenziali concessi, al personale della Giunta Regionale - Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti - Aeroporti - Opere Marittime e di ogni altra Amministrazione che, nell'esercizio delle proprie competenze, sia coinvolta nella gestione del demanio marittimo.
3. Nel giorno della scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati e quindi consegnarla nello stato originario all'Amministrazione regionale. In caso contrario troverà applicazione quanto precisato nell'art. 5 del presente atto.
4. Il concessionario, si impegna, altresì, a fornire pena decadenza, tutta la documentazione tecnica necessaria per l'inserimento della concessione nel SID (Sistema Informativo Demanio) entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
5. Il concessionario è tenuto a curare permanentemente la sorveglianza, la pulizia ed il mantenimento del buon regime della zona concessa, nonché di quelle adiacenti se non in concessione.
6. Il concessionario, almeno una volta l'anno e comunque prima dell'esercizio dell'attività, deve effettuare la verifica delle varie strutture di sostegno del compendio, per accertarne la funzionalità statica, allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Resta a carico del concessionario medesimo ogni responsabilità civile e penale connessa all'esercizio dell'impianto e delle attività espletate sull'area demaniale in concessione.
7. Il concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese, sino allo scadere della concessione e nelle more dell'eventuale rinnovo della stessa, all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, tale da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio delle stesse, la sostituzione delle stesse per danni subiti per effetti di erosione o per qualsiasi altra causa di natura accidentale, fermo restando che è comunque tenuto a prendere le misure atte ad assicurare la pubblica incolumità subito dopo i danni ed a ripristinare le opere dopo l'accertamento di detti danni. Qualora si rendessero necessari lavori di manutenzione straordinaria, questi ultimi potranno essere eseguiti dopo la preventiva autorizzazione del concedente. Il concessionario si obbliga ad assicurare le strutture pertinenziali con polizza cointestata a favore della Regione Campania e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo contro ogni danno possa derivare al bene demaniale, salva la facoltà di estenderla alla responsabilità civile (art. 23 Reg. Cod. Nav.).
8. Il concessionario assume in particolare l'obbligo di:
- Ottemperare a quanto richiesto dall'Autorità Marittima con nota prot. n°02.01.06/4000 del 28/05/2013;
 - realizzare le opere e gli impianti necessari in conformità alla normativa di settore vigente;
 - comunicare per iscritto alla Regione Campania - Settore Demanio marittimo - Navigazione - Porti - Aeroporti - Opere Marittime, alla scadenza prevista, l'avvenuto sgombero dell'area concessa dalle opere autorizzate con il presente atto;
 - accertare il perfetto stato di sicurezza dell'ormeggio con relativa segnalazione sia di giorno che di notte;
 - non effettuare operazioni di rifornimento carburanti nonché depositare contenitori mobili di liquidi infiammabili lungo i camminamenti dei pontili;
 - dotarsi delle necessarie attrezzature antincendio e di accertarne il perfetto stato d'uso;
 - rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
 - segnalare alla Regione, all'Autorità marittima e al Ministero per i Beni culturali ed ambientali - Soprintendenza per i beni archeologici il ritrovamento di reperti archeologici nonché cause di danneggiamento del pubblico patrimonio storico-artistico sommerso.
9. Il concessionario è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dal decreto dirigenziale n°12 del 06 Marzo 2008 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n°13 del 31 Marzo 2008, nei termini e con le modalità nello stesso indicati.
10. Il presente atto non produce effetti riguardo ai fatti verificatisi in epoca anteriore al suo rilascio e non pregiudica, in ogni caso le posizioni giuridiche soggettive dei terzi.

Art. 4

Limiti della concessione

1. La presente concessione è rilasciata ai soli fini demaniali marittimi per l'uso sopra riportato e, pertanto, non esime il titolare dal munirsi di ogni altra autorizzazione, concessione, parere, nulla osta o permesso prescritti dalle norme in vigore, comprese quelle relative all'esercizio dell'attività oggetto del presente atto.
2. L'esecuzione delle opere e degli interventi progettati è condizionata in ogni caso al rilascio di ogni atto o nulla osta prescritto in base alla normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e vincolistica cui dovesse essere assoggettata l'area in oggetto, nonché all'osservanza di ogni onere ed obbligo ad essa connesso e conseguenziale (pagamento di contributi, conformità delle opere al progetto approvato, ecc.), ai sensi della normativa vigente, nonché al rispetto delle normative attinenti la sicurezza delle opere.
3. L'utilizzazione della presente concessione è inoltre subordinata alle vigenti discipline sanitarie, doganali, militari, di pubblica sicurezza.
4. La Regione non assume alcun onere di costruzione di opere di difesa, né alcun onere e responsabilità in caso

di danneggiamento o di distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo per effetto delle mareggiate sia pure eccezionali o per effetto delle erosioni.

Art. 5

Abusi. Revoca e decadenza

1. La presente concessione, di integrazione e modifica della concessione demaniale marittima n. 96 del 06/07/2011, cui affrisce, seguirà tutte le vicende ad essa relative, ivi comprese le ipotesi di revoca e decadenza indicate nel suddetto atto.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 49 Cod. Nav. e dell'art. 31 Reg. Cod. Nav., tutte le opere costruite dal concessionario e tutte le opere, anche abusive, di non facile rimozione, restano acquisite allo Stato, nei casi di revoca, scadenza o decadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso salvo la facoltà del concedente di ordinare la demolizione dello stesso con la restituzione del bene demaniale nel suo stato originario.
3. Il concedente avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, come precisato dagli artt. 42 e 48, Cod. Nav., senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, salvo la restituzione della quota parte del canone per l'annuità in corso e la restituzione della cauzione, verificatane la possibilità di svincolo.
4. Il concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 Cod. Nav., senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione, fatta salva, in ogni caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.
5. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nello stato originario su intimazione scritta del concedente, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa.
6. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di dieci giorni nell'albo del Comune ove ricade il bene demaniale in concessione.
7. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, il concedente avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 Cod. Nav., oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Amministrazione regionale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 Cod. Nav..
8. La presente concessione deve intendersi, comunque, a titolo provvisorio e si intenderà revocata, in toto e/o in parte, nel caso in cui risulti in contrasto con: le prescrizioni contenute nell'emanando Regolamento per l'uso delle aree e opere portuali o in altri atti programmatici e pianificatori regionali; i programmi di realizzazione di nuovi porti, nonché di ammodernamento e riqualificazione dell'ambito portuale, da realizzarsi anche a cura di soggetti privati; gli interventi previsti dal Programma Operativo Regionale della Campania 2007 - 2013; gli interventi inclusi negli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni comunali o dalla Regione Campania; gli interventi in *project financing* ai sensi del decreto legislativo n° 163/06.

La revoca della concessione si verificherà ipso iure, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, salvo la restituzione della quota parte del canone per l'annuità in corso e la restituzione della cauzione, verificatane la possibilità di svincolo.

Art. 5

Norme finali

1. Restano impregiudicati tutti i procedimenti eventualmente in corso riguardanti l'area demaniale in oggetto e le pertinenze che su di essa insistono, di qualsiasi natura essi siano (amministrativa o giudiziaria), ad iniziativa di tutte le Amministrazioni interessate.
 2. Gli adempimenti e gli oneri connessi alla registrazione del presente atto sono in capo al concessionario, che vi provvederà entro e non oltre venti giorni. Copia della ricevuta della richiesta di registrazione e copia originale dell'atto registrato dovranno pervenire alla Regione nei sette giorni successivi al completamento delle suddette attività. La mancata osservanza della presente clausola potrà essere valutata, da parte dell'Amministrazione, come causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. f), Cod. Nav..
 3. Con il presente atto il concessionario si obbliga ad osservare le prescrizioni contenute nei precedenti articoli e tutte le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento di esecuzione del Codice quali, in particolare, le disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 Cod. Nav. e negli artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33 Reg. Cod. Nav..
- Per quanto altro non previsto nelle suddette clausole, si demanda al contenuto delle ordinanze e dei decreti vigenti nel porto.



Sono parte integrante della presente concessione demaniale marittima n. 4 (tre) allegati, controfirmati dalle parti, vidimati con timbro del Settore.

Napoli, 31 LUG. 2013

Il concessionario
**P.T.C.
Porto Turistico di Capri Spa**
Piazza Umberto I - 80073 Capri
C.F. - P. IVA: 06118920633



Avv. Gaetano Botta

[Handwritten signature of Gaetano Botta]

Il sottoscritto elegge il proprio domicilio in per la carica presso la sede della Soc. Porto Turistico Capri P.T.C. S.p.a. piazza Umberto I° n° 9 Capri 80073 (NA), Tel. 081/8377602- 081/8378950 - Fax. 081/8375318.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver ricevuto le informazioni di cui all'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e, ai sensi dell'art. 23 dello stesso, di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per consentire l'esecuzione del presente atto.

Napoli, 31 LUG. 2013

Il concessionario
**P.T.C.
Porto Turistico di Capri Spa**
Piazza Umberto I - 80073 Capri
C.F. - P. IVA: 06118920633

Documento C.I. n. AT5505699
rilasciata dal Comune di Capri
in data 30/07/2012

Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Napoli
Ufficio Territoriale di Capri per mare di Stabia
Atto registrato al n. **186**
In data **20 SET. 2013**
Totale versato **168,00**
Il Direttore Territoriale

Firma su delega del Direttore Provinciale Mario Caricelli
(Disposizione di servizio n° 30/2012)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Arturo BARCHETTA

ELIO VINCENTI

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/BO
Agenzia Entrate
00032758 00001884 WDF7M001
00017345 24/08/2013 10:11:50
4578-00010 A1DCASFF388646F2
IDENTIFICATIVO : 01111098247593
0 1 11 109824 759 3